



Dipartimento Tutela della Salute  
e Politiche Sanitarie

## AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CATANZARO



REGIONE CALABRIA

**Servizio Ingegneria Clinica**  
**Dott. Giuseppe Romano**

**Protocollo Generale n° 138360 del 24/10/2025**

**Direttore Provveditorato e Logistica Distributiva**  
**ASP di Catanzaro**  
**Dott. Nicola Voci**  
**c.a Palmerino Bilotti**

**OGGETTO: Capitolato tecnico acquisto triennale DVD Medicali per le Radiologie dell'ASP di Catanzaro.**

In allegato alla presente si trasmette il Capitolato Tecnico fornitura di DVD Medicali per uso diagnostico medicale occorrente alle U.O. di Radiologia dell'ASP di Catanzaro, per un periodo di mesi 36.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti

**Dott. Giuseppe Romano**  
**Direttore Servizio Ingegneria Clinica**

**CAPITOLATO TECNICO  
PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MESI 36 DEI DVD MEDICALI DA  
DESTINARE AD USO DIAGNOSTICO MEDICALE**

**ART. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA**

Il presente Capitolato Speciale di gara ha per oggetto la fornitura di DVD Medicali per uso diagnostico medicale occorrente alle U.O. di Radiologia dell’ASP di Catanzaro periodo di mesi 36..

**ART. 2 – LOTTO UNICO CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DVD MEDICALI**

**LOTTO UNICO – Aggiudicazione per 36 mesi al prezzo più basso di nr. 160.000 DVD Medicali per un Costo Totale Stimato € 32.000 Iva esclusa**

**CARATTERISTICHE MINIME**

- DVD fornite in campane da 50-100 pz.
- I DVD medicali sono destinati all’archiviazione delle immagini diagnostiche molto ingombranti.
- Superficie InkJet Printable Bianca
- Non riscrivibili.
- Superficie di memorizzazione: fully metalized
- Qualità Medical Grade - DICOM Compliant - UV light resistance - Long archival life
- Certificazioni: ISO 14001:2015 - ISO 9001:2015
- Compatibilità: Epson Discproducer PP-100III
- Dichiarazione, da allegare, per l’esonazione SIAE prevista per supporti medicali utilizzati esclusivamente per registrazioni diagnostiche come le immagini radiografiche, secondo all’Art.3 comma 2, lettera b) e comma 5 lettera b) del DECRETO 30 settembre 2024 (G.U.R.I. 18-12-2024 -Serie generale - n. 296.

**ART. 3 – CONSEGNA E DURATA DEL CONTRATTO**

La ditta aggiudicataria dovrà consegnare avere un magazzino virtuale dei DVD Medicali che, secondo le esigenze delle U.O. di Radiologia dovranno essere consegnate al Magazzino Generale dell’ASP di Catanzaro presso Contrada Serra Girifalco.

La consegna dei DVD secondo quanto previsto nelle caratteristiche minime si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo, quelli di imballaggio, facchinaggio, trasporto, consegna all’interno dei locali, asporto dell’imballaggio, pulizia giornaliera e finale.

#### ART. 4 – CRONOPROGRAMMA

La ditta aggiudicataria si impegna a garantire il crono-programma delle consegne dei DVD Medicali dettato dalle esigenze.

#### ART. 5 – RISPONDENZA APPARECCHIATURE E MATERIALE DI CONSUMO

I DVD dovranno rispondere alla marcatura CE. La Ditta dovrà, inoltre, indicare i riferimenti relativi alle norme particolari ottemperate ed attestare che il materiale, prima della consegna, è stato sottoposto alle verifiche di sicurezza e qualità previste dalla normativa. Tutti i prodotti offerti devono essere confezionati con imballaggi idonei al trasporto e devono essere perfettamente identificabili tramite etichette apposte sugli imballi esterni e sulle confezioni interne. L'etichettatura dei dispositivi medici di consumo deve contenere i seguenti elementi:

- marcatura CE;
- nome ed indirizzo del fabbricante;
- condizioni di conservazione;
- avvertenze;
- data di fabbricazione;

Al momento della consegna, il materiale deve avere almeno i 2/3 della validità indicata in etichetta

#### ART. 6 – RESPONSABILITA' DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

La ditta aggiudicataria è responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali e della perfetta esecuzione della fornitura. Inoltre è responsabile di tutte le norme in materia igienico-sanitaria e di commercio relative ai prodotti da fornire, della buona esecuzione delle opere, nonché degli eventuali danni arrecati in conseguenza dell'inosservanza delle stesse sia alle persone sia alle cose della Stazione Appaltante che a terzi.

#### ART. 7– CONTROLLI QUALITATIVI

L'accettazione dei prodotti è di competenza esclusiva della Stazione Appaltante. La firma per ricevuta del D.T.T., o altro documento equivalente che la ditta s'impegna a compilare al momento della consegna, non costituisce in alcun modo certificazione di accettabilità dei prodotti. In caso di riscontro negativo, la Stazione Appaltante si riserva di comunicare le proprie osservazioni e le eventuali contestazioni in ordine ai vizi apparenti od occulti della merce al momento della consegna. La ditta aggiudicataria s'impegna alla sostituzione immediata del prodotto non idoneo, senza alcun onere a carico della Stazione Appaltante.

#### ART. 8 - PENALI

In caso di ritardata esecuzione dei lavori, rispetto ai termini contrattuali di consegna dei beni, la Ditta aggiudicataria è tenuta a corrispondere, per ogni giorno di ritardo, una penale pari ad € 20

(venti). Fatto, comunque, salvo il risarcimento del maggiore danno. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo del Contratto, la Stazione appaltante potrà risolvere il Contratto.

#### **ART.9 - RESPONSABILITÀ**

Il Fornitore si impegna a manlevare e a tenere indenne la Stazione appaltante da qualsiasi richiesta di risarcimento che terzi dovessero avanzare nei confronti di quest'ultimo per danni derivanti dai vizi dei Servizi o dalla mancata e non corretta esecuzione dei servizi connessi e/o accessori.

#### **ART. 10 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Oltre a quanto previsto dagli artt. 1453 e seguenti del codice civile, la Stazione appaltante potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa comunicazione scritta al Fornitore, senza fornire alcun termine di preavviso, nei seguenti casi:

- 1) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore in sede di gara suddette dichiarazioni;
- 2) qualora sia intervenuta sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta per le ipotesi di cui all'art. 94 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i;
- 3) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D.lgs. n. 159/2011 o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- 4) difformità delle caratteristiche dei Servizi forniti rispetto a quanto indicato dal Contratto;
- 5) violazione del divieto di interruzione del Servizio;
- 6) violazione del divieto di cessione del contratto e/o dei limiti al subappalto;
- 7) violazione del dovere di riservatezza;
- 8) azioni giudiziarie contro la Stazione appaltante per la violazione di diritti di brevetto, autore, marchio e, in generale, di privativa altrui;
- 9) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'articolo 10 del presente Capitolato Tecnico o non rispetto del termine di presa in consegna ed attivazione dei Servizi, che si protragga oltre 20 (venti) giorni, rispetto a quanto concordato con la Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 3 del presente Capitolato Tecnico;
- 10) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.lgs. n. 231/2001, che impediscano all'impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni.
- 11) In caso di risoluzione del Contratto, il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità dei Servizi a favore della Stazione appaltante.

## **ART. 11 - TRASPARENZA**

Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
- d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, o il Fornitore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettere b), c) e d) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolto di diritto per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà del Soggetto Aggiudicatore di incamerare la garanzia prestata.

## **ART. 12 - RISERVATEZZA**

Il Fornitore assumerà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto, e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Stazione appaltante medesima.

Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali del Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.

Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 101/2018 e s.m.i. (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) e ulteriori provvedimenti in materia.

### **ART. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RIUTILIZZO DEI DATI PUBBLICI**

Con il perfezionamento del Contratto, le Parti si impegnano a improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dal D.Lgs. 101/03 e s.m.i. recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emesse dall’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali) con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Il Fornitore con la stipula del Contratto si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti. Il Fornitore si impegna, altresì, ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza dei dati adeguato; si impegna, inoltre, ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali incaricati del trattamento dei Dati personali.

### **ART. 14 – SUBAPPALTO**

Qualora il Fornitore contraente si sia avvalso, in sede di offerta, della facoltà di subappaltare le prestazioni oggetto del Contratto, si applicano le modalità e gli obblighi connessi all’affidamento in subappalto previsti dall’art. 119 del D.Lgs. 36/2023 del indicati anche nel D.Lgs. 209/2024.

Il Fornitore contraente è responsabile dei danni che dovessero derivare dalla fornitura e/o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti, cui sono state affidate le suddette attività.

I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla Richiesta di Offerta, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

Il Fornitore si impegna a depositare presso la Stazione appaltante, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto:

- i) l’originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
- ii) la dichiarazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti richiesti dalla R.d.O. per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, qualora le dichiarazioni rese in gara non siano più utilizzabili;
- iii) la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza, in capo a quest’ultimo, dei motivi di esclusione di cui all’art. art. 119, comma 2 del D.Lgs. 36/2023. e s.m.i., ove le dichiarazioni rese in gara non siano più utilizzabili;

iv) la dichiarazione dell'appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore;

v) la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti dal Allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. per l'esecuzione delle attività affidate.

I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti la Stazione appaltante revocherà l'autorizzazione.

Il Fornitore, qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni, deve acquisire una autorizzazione integrativa.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della Stazione Appaltante, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. Il Fornitore è responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante dei danni che dovessero derivare, alla Stazione appaltante o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne il Soggetto Aggiudicatore da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del Codice in materia di protezione dei dati personali. Il Fornitore è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore per il quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Nelle ipotesi di inadempimenti da parte dell'impresa subappaltatrice, ferma restando la possibilità di revoca dell'autorizzazione al subappalto, è onere del Fornitore svolgere in proprio le attività ovvero porre in essere, nei confronti del subappaltatore ogni rimedio contrattuale, ivi inclusa la risoluzione.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti comma, la Stazione appaltante può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

**Dott. Giuseppe Romano**  
**Direttore Servizio Ingegneria Clinica**

